**ACCORDO TRA L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro**

**E LA REGIONE** xxxx

**PER L’ATTUAZIONE COORDINATA DELLE AZIONI RIFERIBILI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI A COFINANZIAMENTO FEG**

**EGF/20 XX/XXX IT/XX**

VISTO il Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 01/01/2014 al 31/12/2020 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1927/2006 e le sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2017, n. 57 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

VISTO il D. Lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 221 del 23 settembre 2015 recante Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ed in particolare l’art. 4 “Istituzione dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro”;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016 concernente l’individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il D.P.R. del xxxx, di nomina del Direttore Generale, Dott./ssa xxxx, con decorrenza a valere dal xxxxx,;

VISTO il D. Lgs. del 24 settembre 2016, n. 185 e s.m.i. e le successive circolari esplicative, adottate dall’INPS e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che prevede la possibilità di utilizzare una quota di riserva, fino a un massimo del 50 per cento delle risorse assegnate per i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga, per le politiche attive per il lavoro a titolarità regionale (ove verranno utilizzate tali risorse);

VISTI l’art. 25 della legge 845/78 e l’art. 9 della legge 236/93 concernenti il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale di xxx del xxxx che approva la proposta di domanda di contributo finanziario FEG per finanziare misure attive per il mercato del lavoro a seguito degli esuberi di xxxx;

VISTA la nota prot. n. xxxx del xxxx con la quale la Regione xxxx trasmette all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro la proposta di domanda di contributo finanziario FEG xxxx, approvata con DGR xxxx n. xxxx;

TENUTO CONTO delle operazioni di verifica preliminare svolte dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro sulla proposta di domanda sopra citata, circa la completezza rispetto ai requisiti indicati all’art. 8 del Reg. (UE) n. 1309/2013 nonché la correttezza formale della stessa;

VISTA la domanda di accesso al FEG “xxxx” presentata dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro alla Commissione europea - Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione, per il tramite del sistema SFC2014 in data xxxx;

TENUTO CONTO del Sistema di Gestione e Controllo FEG Italia xxxx;

TENUTO CONTO, altresì, dei Manuali operativi del FEG Italia xxxx;

RITENUTO di dover disciplinare i rapporti tra l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la Regione xxxx per l’attuazione coordinata della domanda di accesso al FEG;

**TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE CHE**

Art. 1

***Oggetto***

Con il presente accordo vengono disciplinati i rapporti tra la competente Autorità nazionale di gestione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (di seguito “Anpal”), e la Regione xxxx, in qualità di Organismo Intermedio (di seguito “OI”), in merito alla domanda di accesso al FEG xxxx, il cui costo totale ammonta ad euro xxxx, di cui euro xxxx a carico del FEG ed euro xxxx a carico del cofinanziamento nazionale (Stato e Regione).

Il pacchetto di misure previsto da domanda prevede:

* xxxx e attività di assistenza tecnica, a titolarità regionale, per un totale di euro xxxx (di cui euro xxxx a carico del FEG);
* xxxx e attività di assistenza tecnica, a titolarità dell’Anpal, per un totale di euro xxxx (di cui euro xxxx a carico del FEG).

La quota parte del costo totale complessivo relativa alle misure di AT è pari ad euro xxxx così ripartita:

* euro xxxx per la Regione xxxx, di cui euro xxxx a carico del FEG;
* euro xxxx per l’Anpal, di cui euro xxxx a carico del FEG.

Nell’attuazione del presente accordo le Amministrazioni coinvolte cooperano paritariamente al pieno successo delle iniziative, nello spirito di partenariato e leale collaborazione.

Art. 2

***Compiti dell’Anpal***

Sono in **capo alle sotto indicate Autorità** i seguenti compiti:

**Autorità di Gestione - AdG:**

1. Riceve ed esamina la proposta di domanda di contributo a valere sul FEG inoltrata dalla Regione xxxx - OI. Nello specifico, esegue un controllo sulla correttezza formale e sui requisiti previsti per l’accesso al FEG di cui al Regolamento (UE) n. 1309/2013 e s.m.i. citato in premessa, sulla base della documentazione presentata dall’OI e delle informazioni acquisite nel corso di incontri o scambi effettuati su richiesta dell’AdG e/o dell’OI. Al termine di questa fase, la domanda viene inoltrata dall’AdG alla Commissione europea per le valutazioni di competenza al fine della concessione del contributo richiesto;
2. Per tutta la durata delle attività e fino alla rendicontazione finale delle spese sostenute da parte dell’OI, l’AdG monitora l’avanzamento fisico, finanziario e procedurale, acquisendo trimestralmente i relativi dati attraverso procedure informatizzate. L’AdG cura la tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti verso l’OI e le altre Autorità nazionali e organizza riunioni con l’OI finalizzate al confronto e all’accompagnamento durante la fase attuativa;
3. Nella fase iniziale di attuazione, l’AdG verifica che il Sistema di Gestione e Controllo di dettaglio adottato dall’OI sia coerente con quanto previsto nella domanda di contributo, con il presente Accordo e con le linee guida fornite, e che dia garanzia di una corretta realizzazione dell’intervento. Tale controllo viene effettuato mediane “audit di sistema” on desk e in loco e adeguatamente documentato al fine di ottenere una “reasonable assurance” sull’affidabilità del Sistema proposto dall’OI. L’AdG assicura, se del caso, adeguato follow up. La formalizzazione di tali controlli e follow up viene inviata all’AdA.
4. Prende regolare visione dei rapporti di controllo e audit elaborati dalle Autorità nazionali al fine di adottare, se necessario, eventuali appropriate misure preventive e/o correttive;
5. Nella fase di chiusura delle attività, l’AdG opera un controllo sull’attuazione complessiva delle misure mediante l’esame della rendicontazione predisposta dall’OI, verificandone la correttezza formale, la coerenza dei dati anche con il sistema di monitoraggio e la rispondenza ai principi di sana gestione finanziaria. Nel caso di informazioni carenti, vengono richieste integrazioni e/o rettifiche della documentazione inoltrata;
6. Procede all’inoltro della documentazione di rendicontazione all’Autorità di Audit per i successivi controlli di competenza;
7. Entro 6 mesi dalla conclusione dell’intervento, invia alla Commissione europea i documenti relativi alla chiusura delle attività finanziate mediante il Sistema SFC2014. In particolare, assicura la trasmissione della relazione sull’esecuzione del contributo finanziario, del piano finanziario consuntivo, del riepilogo delle informazioni sui lavoratori che hanno beneficiato del contributo FEG e del Parere di audit dell’Autorità di audit, in collaborazione con l’Autorità di Certificazione;
8. Coinvolge l’OI in momenti di sensibilizzazione, di informazione e di approfondimento, utili alla promozione e all’incremento dell’efficacia dell’azione di cui al presente Accordo.

Art. 3

***Compiti dell’Organismo Intermedio***

La Regione xxxx, in qualità di Organismo Intermedio (OI), per le misure di propria competenza, di cui all’art. 1, comma 2, primo alinea del presente Accordo, esegue i seguenti compiti:

1. Adotta un sistema di gestione e controllo tale da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari conformemente ai principi di sana gestione finanziaria;
2. Cura la progettazione delle azioni che compongono la domanda di finanziamento in coerenza con le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1309/2013 e s.m.i. in relazione ai requisiti formali e sostanziali richiesti e la inoltra completa di tutti i documenti di supporto necessari all’Anpal - AdG;
3. Gestisce le procedure di consultazione con le parti sociali;
4. Assicura, per quanto di propria competenza, che le azioni per le quali viene chiesto il contributo del FEG non ricevano aiuti anche da altri strumenti finanziari comunitari;
5. Assicura la gestione amministrativa, finanziaria e procedurale delle operazioni;
6. Svolge tutte le verifiche propedeutiche ai pagamenti in favore dei soggetti beneficiari/attuatori delle misure, trasmettendo le fatture e le relative note di liquidazione e all’Anpal per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di cui all’art. 2, comma 2, del presente Accordo;
7. Trasmette all’AdA la descrizione del proprio sistema di gestione e controllo e la informa circa le eventuali successive modifiche;
8. Garantisce che i soggetti attuatori siano selezionati conformemente alle norme comunitarie e nazionali e che sia rispettata la normativa applicabile in materia di pubblicità;
9. Rispetta le tempistiche imposte dal Regolamento FEG (art. 16, comma 4) in base al quale le azioni sono ammissibili entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda FEG. A tal fine, redige il cronoprogramma come da modello allegato al presente Accordo e provvede ad avviare le misure entro 12 mesi dalla presentazione della domanda;
10. Assicura adeguata informazione e pubblicità dell’intervento, conformemente alla normativa comunitaria;
11. Assicura che la parità tra uomini e donne e l’integrazione della prospettiva di genere siano promosse ed adotta misure adeguate per prevenire qualsiasi discriminazione;
12. Esegue i controlli sui beneficiari al fine di verificare l’effettiva esecuzione delle spese dichiarate in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali ed alle finalità del FEG; verifica anche che i servizi cofinanziati siano effettivamente forniti;
13. Garantisce un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione sia a livello di OI sia dei beneficiari;
14. Garantisce che tutti i documenti relativi alle spese ed agli audit siano conservati sia a livello di OI che a livello di beneficiario come disposto dal Regolamento (UE) n. 1309/2013 art. 21 par.5;
15. Comunica entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, attraverso procedure informatizzate, i dati di monitoraggio fisico procedurale e finanziario ed in caso di eventuali problemi tecnici garantisce comunque il trasferimento dei dati all’AdG attraverso files excel;
16. Con le medesime modalità di cui al punto precedente, ai fini della valutazione ex post del FEG da parte della Commissione europea, comunica i dati sulla condizione lavorativa dei beneficiari (suddivisi per categoria di lavoratori e per tipo di iniziativa di cui sono stati beneficiari) a dodici mesi dal termine dell’intervento;
17. Si assicura che i destinatari ultimi dei pagamenti disposti dall’Anpal non abbiamo già percepito finanziamenti per la medesima finalità;
18. Definisce e mette in opera procedure per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità. Se del caso, compila la scheda OLAF e la trasmette all’AdG per il successivo inoltro alla Commissione europea. Gestisce i recuperi e i contenziosi a livello dei beneficiari;
19. Entro 10 settimane dalla conclusione dell’intervento, inoltra all’AdG i documenti relativi alla chiusura delle attività finanziate. In particolare, assicura la trasmissione del rendiconto finanziario, completo dell’elenco complessivo dei singoli progetti con i rispettivi importi finanziati a livello di singola misura, e della relazione sull’esecuzione del contributo finanziario;
20. Garantisce che le quote di contributo FEG ricevute ma non ammissibili al finanziamento europeo, per qualsiasi motivazione, siano tempestivamente restituite all’AdG secondo le modalità dalla stessa comunicate. Allo stesso modo nel caso in cui il costo totale dell’azione rendicontata sia inferiore alle quote di contributo comunitario ricevuto, l’OI procederà alla loro puntuale restituzione;
21. Si impegna a collaborare, ai fini dell’efficace espletamento dei controlli, con AdA e AdC ed attenersi alle modalità operative da queste definite nell’ambito delle attività di loro competenza;
22. Assicura nel corso dell’intero periodo di attuazione degli interventi la comunicazione all’AdG di tutte le informazioni rilevanti ai fini della corretta gestione del FEG e di necessari raccordi con la stessa AdG. Assolve, per quanto di specifica competenza, all’espletamento di ogni altro adempimento connesso alla corretta gestione del FEG;
23. Si rende disponibile a condividere le esperienze maturate con le realtà regionali, nazionali ed europee mediante incontri o altri strumenti di condivisione.

Art. 4

***Circuito finanziario***

La Commissione europea versa il contributo comunitario relativo alla domanda di sovvenzione approvata al Fondo di Rotazione delle Politiche Comunitarie, istituito ai sensi della legge n. 183/1987 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Successivamente l’Anpal - AdG - dispone, a valere del Fondo di Rotazione citato, il trasferimento all’OI di una prima tranche di finanziamento pari all’xx% del finanziamento europeo acquisito.

A conclusione dell’*iter* di valutazione da parte della Commissione europea in merito alla documentazione relativa alla chiusura delle attività, viene erogato l’eventuale saldo sulla base delle spese ritenute ammissibili da parte della stessa Commissione europea.

L’AdG procede alla restituzione alla Commissione europea delle somme non spese da parte dell’OI o non ammissibili. L’OI restituisce le somme non spese o non ammissibili secondo le tempistiche indicate dall’AdG.

Art. 5

***Modifiche e durata dell’Accordo***

Il presente accordo si intende stipulato alla data di apposizione della firma digitale da parte dell’ultimo firmatario ed è efficace alla data di ricezione da parte della Regione xxx del documento trasmesso dall’Anpal tramite posta certificata.

Esso ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all’attuazione dell’azione FEG finanziata. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo sono apportate con atto scritto a firma dell’AdG e dell’OI.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Il Direttore dell’Agenzia per le politiche attive del lavoro***  Nome Cognome | ***Il Direttore del Servizio xxx della Regione xxx***  Nome Cognome |

Letto confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 da: